



Settore Ricerca
Dott. Pierluigi Centola

Oggetto

Bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo.

IL RETTORE

- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2016 con cui, tra le altre, ha deliberato l'approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2017 e ha disposto l'assegnazione delle risorse pari a 148.500 euro (somma complessiva stanziata per la ricerca) per l'attuazione del Piano di Ateneo per la Ricerca;
- VISTE** le deliberazioni del Senato Accademico, nel corso della riunione del 27 febbraio 2013, e del Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 26 marzo 2013, di approvazione del "Regolamento per l'assegnazione del Fondo per Progetti di Ricerca di Ateneo" (di seguito PRA) ed il relativo allegato "Criteri di valutazione dei progetti di ricerca";
- VISTE** le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nel corso delle riunioni del 19 dicembre 2016, di modifica al "Regolamento per l'assegnazione del Fondo per Progetti di Ricerca di Ateneo" (di seguito PRA) ed al relativo allegato "Criteri di valutazione dei progetti di ricerca";
- CONSIDERATO** che la Commissione Scientifica di Ateneo, nel corso della seduta del 31 marzo 2017, così come previsto dall'art. 1 comma 3 dello stesso PRA, ha proposto la ripartizione delle risorse da destinare ai Dipartimenti sulla base delle seguenti percentuali:
- Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente: 17,6%;
 - Dipartimento di Economia: 11,5%;
 - Dipartimento di Giurisprudenza: 17,2%;
 - Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della Formazione: 17,4%;
 - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale: 19%;
 - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche: 17,3%;
- CONSIDERATO** che il Senato Accademico, nel corso della riunione del 5 aprile u.s., e il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 12 aprile u.s., hanno approvato il bando relativo al finanziamento dei Progetti di Ricerca di Ateneo comprensivo del modello di candidatura, del format per



l'elaborazione dei progetti e dell'allegato "*Criteria di valutazione dei progetti di ricerca*";

ACQUISITO il parere del Direttore Generale;

EMANA IL SEGUENTE BANDO

Art. 1 Finanziamento

1. L'Università di Foggia finanzia progetti di ricerca presentati dai docenti afferenti ai sei Dipartimenti di Ateneo, secondo i seguenti ammontari:

- Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente: € 26.108,00;
- Dipartimento di Economia: € 17.125,00;
- Dipartimento di Giurisprudenza: € 25.546,00;
- Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione: € 25.857,00;
- Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale: € 28.200,00;
- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche: € 25.664,00.

2. I progetti di ricerca sono così suddivisi:

- classe A: finanziati per un importo che può essere uguale o superiore a 3.000 ma inferiore a 6.000 euro;
- classe B: finanziati per un importo che può essere uguale o superiore a 6.000 ma inferiore a 13.000 euro;
- classe C: finanziati per un importo che può essere uguale o superiore a 13.000 ma inferiore a 20.000 euro.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

1. Hanno titolo a presentare richiesta di finanziamento sul PRA, in qualità di responsabile scientifico, i professori di I fascia, i professori di II fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, che siano in servizio alla data di presentazione del bando presso l'Università degli Studi di Foggia.

2. Il 70% dei finanziamenti è in ogni caso riservato ai progetti presentati dai ricercatori in qualità di responsabili scientifici. In caso di non completa assegnazione del suddetto 70%, per il residuo si procederà secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7.

3. Sono ammissibili i progetti di ricerca presentati da gruppi di ricerca aventi una composizione conforme a quanto previsto dai commi successivi. E' finanziabile un solo progetto per Settore Scientifico Disciplinare.

4. Preventivamente alla presentazione della richiesta di finanziamento, i responsabili scientifici dovranno trasmettere al Direttore di Dipartimento di afferenza i progetti di ricerca; il Direttore, nel caso lo ritenga opportuno, potrà investire il Consiglio di Dipartimento per l'acquisizione di un eventuale parere.

5. Ciascun gruppo di ricerca deve avere un responsabile scientifico in possesso dei seguenti requisiti di produttività, determinati in relazione a quelli stabiliti dal MIUR per la partecipazione alle procedure concorsuali vigenti al momento dell'emanazione del bando (Abilitazione Scientifica



Nazionale) del personale docente dell'Università: per i professori di I fascia, i requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per commissario; per i professori di II fascia, i requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di I fascia; per i ricercatori, il 75% dei requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia. Intendendosi per 75% dei requisiti stabiliti per la partecipazione all'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia, il raggiungimento o il superamento di almeno due dei valori soglia previsti per il relativo settore, ciascuno ridotto al 75%.

(Esempio. Per il SC/SSD 7/D1, settore concorsuale PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA per la partecipazione all'Abilitazione Scientifica Nazionale sono previsti i seguenti requisiti:

- n. 8 articoli 5 anni – come requisito per il bando di Ateneo il PI deve eguagliare o superare n. 6 articoli (Le pubblicazioni ammissibili sono quelle riferibili/coerenti al SSD di afferenza del PI);
- n. 85 citazioni 10 anni - come requisito per il bando di Ateneo il PI deve eguagliare o superare n. 63 citazioni
- Indice H 10 anni pari a 5 - come requisito per il bando di Ateneo il PI deve eguagliare o superare 3. Come requisito per il bando di Ateneo è sufficiente eguagliare o superare due dei tre valori soglia sopra indicati).

6. Possono essere componenti del gruppo di ricerca i docenti, gli assegnisti, i dottorandi di ricerca e i titolari di borse di studio o di ricerca dell'Università degli Studi di Foggia.

7. Hanno titolo ad accedere al PRA in qualità di responsabili scientifici e di componenti del gruppo di ricerca solo i docenti che abbiano partecipato, sussistendone i presupposti, alla procedura della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e abbiano aggiornato le proprie pubblicazioni nel Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS) e per i quali le stesse pubblicazioni siano state "validate" dal Dipartimento nella persona del Direttore o di suo delegato. La validazione va effettuata, in linea generale, sui prodotti "editi", con gli opportuni distinguo relativamente alla tipologia di prodotto (p. es., nel caso dei brevetti, occorre far riferimento alla concessione dello stesso, ecc.). A tal fine, devono essere considerati, per la validazione, i soli prodotti e le relative caratteristiche previste dall'ultimo bando VQR.

8. Possono essere aggregati al gruppo di ricerca:

- i professori ed i ricercatori di altre Università italiane e straniere;
- i professori a contratto di cui all'articolo 23, L. 30 dicembre 2010, n. 240;
- gli specializzandi dell'Università di Foggia;
- il personale tecnico-amministrativo, ovvero i tecnici dei laboratori, in servizio a tempo indeterminato presso l'Università di Foggia.
- i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero i titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'Università, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Il personale aggregato può essere inserito nei campi dedicati ai componenti del gruppo di ricerca avendo cura di specificare che si tratti di personale aggregato. La presenza e i titoli del personale aggregato al gruppo di ricerca non contribuiscono alla valutazione della proposta progettuale.

9. L'inserimento nei gruppi di ricerca di componenti appartenenti ad una delle categorie indicate nei commi 6 e 8 avviene con le seguenti modalità:



- per i dottorandi, previa autorizzazione del Coordinatore del Corso di Dottorato;
- per gli specializzandi, previa autorizzazione del Direttore della Scuola;
- per i titolari di assegni e di contratti di ricerca e per gli altri borsisti dell'Università e di altri Enti, previa autorizzazione del Direttore della struttura frequentata;
- per i titolari dei contratti a tempo determinato con altri Enti pubblici, previo nulla osta dell'Ente e accertamento della copertura assicurativa.

10. Ciascun candidato può partecipare, come responsabile o componente, ad un solo progetto di ricerca nell'anno di riferimento.

11. Sono esclusi dalla partecipazione i responsabili di progetti di ricerca finanziati nel bando precedente e per la durata del progetto stesso.

12. Ai responsabili di progetti già finanziati è preclusa la partecipazione ai due bandi successivi, in caso di mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione, di cui all'art. 8, comma 1 o di esito negativo della valutazione *ex post* di cui all'art. 8, comma 2, ovvero in caso di mancata utilizzazione del finanziamento nei termini temporali fissati all'art. 5 comma 3.

13. Il responsabile scientifico assume la titolarità del Fondo e cura la realizzazione dell'intero progetto. In nessun caso è possibile erogare compensi a favore dei componenti dei gruppi di ricerca appartenenti ad una delle categorie indicate nei commi 6 e 8.

14. Ciascun progetto si considera attribuito al Dipartimento cui afferisce il responsabile del progetto.

15. Nel caso di progetto presentato da soggetti afferenti a più Dipartimenti, l'appartenenza dipartimentale del responsabile scientifico individua la risorsa dipartimentale PRA su cui graverà lo stesso.

16. Non possono essere responsabili scientifici il Rettore o il suo delegato nella Commissione Scientifica di Ateneo, il Prorettore vicario e i membri della predetta Commissione.

17. Qualora durante il periodo di durata della ricerca il responsabile scientifico cessi dal prestare servizio presso l'Ateneo, il Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente delibera in merito alla nuova titolarità del progetto all'interno dello stesso Dipartimento. Il Senato Accademico ratifica tale sostituzione. Il nuovo responsabile deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente articolo ed impegnarsi formalmente a proseguire la medesima ricerca del titolare uscente.

Art. 3 Domanda di partecipazione

1. I progetti di ricerca, redatti secondo il format allegato (all. n. 2), possono essere presentati dai responsabili scientifici che soddisfino i requisiti previsti per la partecipazione al bando (di cui all'art. 2). I progetti di ricerca per classe dimensionale A possono essere redatti in lingua italiana oppure inglese. I progetti di ricerca per classe dimensionale B e C devono essere redatti in lingua inglese.

2. I progetti di ricerca dovranno essere trasmessi, unitamente al modello di candidatura (all. n. 1) entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando sul sito di Ateneo, al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Foggia – Area Ricerca e Relazioni



Internazionali – tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@cert.unifg.it, utilizzando una delle seguenti modalità:

- con apposizione di firma digitale sulla domanda e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti;
- mediante trasmissione della copia scannerizzata della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore;

Per l'invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf. Devono essere, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls, ecc.). Tutta la documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file.

La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68, per cui non risulta necessario contattare gli uffici o spedire ulteriori e-mail.

In alternativa le stesse domande di partecipazione potranno essere trasmesse con le seguenti modalità: a mezzo Raccomandata all'indirizzo via Gramsci n. 89/91 – 71122 Foggia (in questo caso fa fede la data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio protocollo e non quella risultante dal timbro postale accettante) oppure consegnate all'ufficio protocollo sito al piano terra del Palazzo Ateneo in via Gramsci n. 89/91 a Foggia nei seguenti giorni ed orari:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30;
- il martedì dalle ore 15.30 alle 17.00.

3. Solo per i progetti di classe B e C, i responsabili scientifici del progetto devono inserire, nel modello di candidatura, i nominativi e i contatti di 5 valutatori tra i quali la Commissione Scientifica di Ateneo sceglie uno dei due valutatori cui sottoporre il progetto. I valutatori devono essere dipendenti di Università o Enti di ricerca italiani o stranieri, ad esclusione dell'Università di Foggia, e non versare in una condizione di conflitto d'interesse. Nell'ipotesi in cui i cinque valutatori indicati dal responsabile scientifico versino in condizioni di conflitto di interesse, entrambi i valutatori verranno individuati direttamente dalla Commissione Scientifica di Ateneo.

Art. 4 Composizione del gruppo di ricerca

La composizione numerica del gruppo di ricerca deve essere commisurata alla classe dimensionale del progetto, come di seguito specificato:

- Progetti di classe A: gruppo di ricerca costituito da almeno 3 componenti (compreso il responsabile scientifico);
- Progetti di classe B: gruppo di ricerca costituito da almeno 4 componenti (compreso il responsabile scientifico);



- Progetti di classe C: gruppo di ricerca costituito da almeno 5 componenti (compreso il responsabile scientifico).

Art. 5 Procedura di assegnazione

1. I progetti ammessi a finanziamento saranno resi noti con Decreto di approvazione atti del Rettore dell'Università di Foggia.
2. L'esclusione dalla procedura è disposta con Decreto del Rettore motivato ed è notificata al responsabile scientifico del progetto.
3. I progetti di ricerca hanno durata annuale con decorrenza dalla data di assegnazione del finanziamento. E' possibile avanzare richiesta motivata di proroga dei termini di scadenza del progetto una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi.

Art. 6 Procedura di valutazione

1. La Commissione Scientifica di Ateneo valuta i progetti di ricerca di classe A presentati tenendo conto dei criteri di valutazione riportati nell'allegato n. 3 "Criteri di valutazione dei progetti di ricerca di Ateneo".
2. Nel caso in cui tra i componenti della Commissione Scientifica di Ateneo non vi siano le necessarie competenze scientifiche per la valutazione dei progetti di classe A, la stessa Commissione potrà avvalersi di esperti del settore esterni all'Ateneo.
3. Solo per i progetti di classe B e C, la Commissione Scientifica di Ateneo nomina due valutatori (d'Area di ricerca) esterni cui sottoporre il progetto. L'uno è scelto a discrezione della Commissione fra i dipendenti di Università o Enti di ricerca italiani o stranieri, ad esclusione dell'Ateneo di Foggia, e non versante in una condizione di conflitto d'interesse, e l'altro scelto fra i nominativi indicati ai sensi dell'art. 3 comma 3. Nel caso di valutazioni e punteggi fortemente discrepanti (maggiori di 10 punti sul totale), la Commissione Scientifica di Ateneo sottopone il progetto ad un nuovo valutatore (d'Area di ricerca) esterno selezionato in base ai medesimi requisiti. La valutazione assegnata al progetto è rappresentata dalla media delle valutazioni attribuite dai due valutatori esterni. In caso di intervento del terzo valutatore la valutazione finale è rappresentata dalla media delle tre valutazioni.
4. La soglia minima di punteggio al di sotto della quale i progetti della classe dimensionale A sono considerati non finanziabili è di 19.50; la soglia minima di punteggio al di sotto della quale i progetti delle classi dimensionali B e C sono considerati non finanziabili è di 27. (la soglia minima prevista è in linea con la soglia stabilita con il bando scorso e calcolata come riduzione del 40% del punteggio max conseguibile). La Commissione Scientifica di Ateneo, al fine di approvare un'unica graduatoria per Dipartimento dei progetti sottoposti a valutazione, opera la normalizzazione in quarantacinquesimi dei punteggi conseguiti dai progetti di classe A.
5. La Commissione Scientifica di Ateneo, al fine di garantire il finanziamento del maggior numero di progetti presentati, può ammettere a finanziamento i progetti stessi, rimodulando la proposta



finanziaria e variando le classi dimensionali. In nessun caso può essere effettuata una rimodulazione che incida sul finanziamento richiesto in misura superiore al 20%.

6. I progetti, le cui valutazioni si discostano di meno del 5% del punteggio, sono considerati classificati *ex-aequo*. La Commissione Scientifica di Ateneo, nel solo caso di progetti classificati *ex-aequo*, può derogare al precedente comma 6 ammettendo a finanziamento gli stessi progetti riducendo il contributo richiesto anche in una percentuale superiore al 20% nel rispetto della classe dimensionale.

7. In caso di impossibilità di finanziamento di tutti i progetti con valutazioni *ex-aequo*, hanno diritto di precedenza in graduatoria i progetti i cui responsabili scientifici siano più giovani di età.

Art. 7 Fondi residui

1. In caso di sussistenza di residui, le somme non assegnate tornano nella disponibilità dell'Amministrazione Centrale che potrà eventualmente riassegnarle, previa valutazione, ad incremento del PRA stanziato per l'anno successivo.

2. I finanziamenti assegnati e non spesi alla data di scadenza del progetto vengono trasferiti dal Dipartimento all'Amministrazione Centrale e, previa valutazione della loro effettiva disponibilità, possono concorrere ad incrementare il PRA relativo all'anno successivo.

Art. 8 Adempimenti finali

1. Entro 60 giorni successivi alla data di scadenza dei progetti, i responsabili devono consegnare al Settore Ricerca una dettagliata relazione sulle attività svolte, sui risultati raggiunti, corredata dalla copia di eventuali pubblicazioni nonché la rendicontazione delle spese sostenute, vistate dal Direttore del Dipartimento di appartenenza.

2. Nei 6 mesi successivi alla conclusione dei progetti finanziati, la Commissione Scientifica di Ateneo, eventualmente integrata da esperti del settore della ricerca in atto, valuterà i risultati del progetto scientifico.

Art. 9 Cofinanziamento

1. Il PRA può essere utilizzato, compatibilmente con la normativa in vigore, come cofinanziamento a progetti di ricerca locali, regionali, nazionali o internazionali, purché ci sia affinità tra gli obiettivi da realizzare.

2. I fondi sono assegnati e gestiti dal Dipartimento di appartenenza o di riferimento dei beneficiari.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Ricerca (tel. 0881/338.376 - 514)

Il Responsabile del procedimento è: dott. Pierluigi Centola – Responsabile Settore Ricerca.

IL RETTORE
(Prof. Maurizio RICCI)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.